COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 553 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il programma di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole ("programma dell'UE destinato alle scuole"), gli interventi settoriali, la creazione di un settore delle proteine, i requisiti per la canapa, la possibilità di norme di commercializzazione per i formaggi, le colture proteiche e le carni, l'applicazione di dazi addizionali all'importazione, le norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento nelle situazioni di emergenza e di crisi grave e sulle cauzioni

ALLEGATO I

(1) L'allegato I è così modificato:

(a) la parte IV è sostituita dalla seguente:

"*PARTE IV*

Colture proteiche

Il settore delle colture proteiche comprende i prodotti elencati nelle sezioni 1 e 2 della presente parte.

Sezione 1

Legumi da granella secchi

Codice NC	**Designazione**
ex 0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
ex 0713 10	– Piselli (*Pisum sativum*):
0713 10 90	– – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 20 00	– Ceci, diversi da quelli destinati alla semina
	– Fagioli (*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.):
ex 0713 31 00	– – Fagioli delle specie *Vigna mungo* (L) Hepper o *Vigna radiata* (L) Wilczek, diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 32 00	– – Fagioli Adzuki (*Phaseolus* o *Vigna angularis*), diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 33	– – Fagioli comuni (*Phaseolus vulgaris*):
0713 33 90	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 34 00	– – Fagiolo Bambara o di terra (*Vigna subterranea* o *Voandzeia subterranea*), diverso da quelli destinati alla semina
ex 0713 35 00	– – Fagiolo dall'occhio (*Vigna unguiculata*), diverso da quelli destinati alla semina
ex 0713 39 00	– – altri, diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 40 00	– Lenticchie, diverse da quelle destinate alla semina
ex 0713 50 00	– Fave (*Vicia faba* var. *major*) e favette (*Vicia faba* var. *equina* e *Vicia faba* var. *minor*), diverse da quelle destinate alla semina
ex 0713 60 00	– Pisello caiano o del tropico (*Cajanus cajan*), diverso da quelli destinati alla semina
ex 0713 90 00	– altre, diversi da quelli destinati alla semina
1201 90 00	Fave di soia, anche frantumate, diverse dalle sementi
1202 41 00	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse dalle sementi
1202 42 00	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate, diverse dalle sementi
ex 1209 29 45	Vecce, diverse da quelle destinate alla semina
ex 1209 29 50	Semi di lupino, diversi da quelli destinati alla semina

Sezione 2

Leguminose foraggere

1214 10 00	– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica
ex 1214 90 90	– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato, ginestrino e simili prodotti di leguminose foraggere";

(b) nella parte VIII sono aggiunte le righe seguenti:

"1204 00 90 Semi di lino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 99 91 Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

ex 1211 90 86 Altre parti della pianta di canapa";

(c) nella parte XXIV, la sezione 1 è così modificata:

(a) le righe incluse nella voce ex 0713 sono soppresse;

(b) le righe relative ai codici NC 1201 90 00, 1202 41 00 e 1202 42 00 sono soppresse;

(c) le righe incluse nella voce ex 1214 sono sostituite dalle seguenti:

"ex 1214 Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, cavoli da foraggio e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet:

ex 1214 90 – altri:

1214 90 10 – – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio

ex 1214 90 90 – – altri, escluse le leguminose foraggere";

(d) le righe relative ai codici NC

1204 00 90 e

1207 99 91 sono soppresse;

(e) la descrizione nella dicitura della voce ex 1211 è sostituita dalla seguente:

"Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 1211 90 86 nelle parti VIII e IX;";

(f) la descrizione nelle diciture delle voci da ex 2309 90 91 a 2309 90 96 è sostituita dalla seguente:

"– – – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari";

(2) nell'allegato II, parte II, sezione A, i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. "Contratto di fornitura": il contratto stipulato tra il venditore e l'impresa per la fornitura di barbabietole da zucchero o canna da zucchero destinate alla fabbricazione di zucchero.

6. "Accordo interprofessionale":

(a) l'accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da imprese o da un'organizzazione di imprese riconosciuta dallo Stato membro interessato, o da un gruppo di tali organizzazioni di imprese, da un lato, e, d'altro lato, da un'organizzazione di venditori di barbabietole da zucchero o canna da zucchero anch'essa riconosciuta dallo Stato membro interessato o da un gruppo di tali organizzazioni di venditori;

(b) in assenza di accordi interprofessionali ai sensi della lettera a), le disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero e della canna da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero.";

(3) nell'allegato IV, parte B, sezione IV, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dagli Stati membri. Sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima.";

(4) nell'allegato VII, è inserita la parte seguente:

"*PARTE I bis*

Designazioni di carni e prodotti a base di carne

1. La "carne" è esclusivamente le parti commestibili di un animale.

2. Ai sensi della presente parte per "prodotti a base di carne" si intendono i prodotti derivati esclusivamente dalla carne, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti della carne.

3. Le denominazioni seguenti sono riservate ai prodotti derivati esclusivamente dalla carne in tutte le fasi della commercializzazione:

(a) manzo;

(b) vitello;

(c) maiale;

(d) pollame;

(e) pollo;

(f) tacchino;

(g) anatra,

(h) oca;

(i) agnello;

(j) montone;

(k) ovino;

(l) capra;

(m) fuso;

(n) filetto;

(o) controfiletto;

(p) pancia;

(q) lombata;

(r) costole;

(s) spalla;

(t) geretto;

(u) braciola;

(v) ala;

(w) petto;

(x) sovraccoscia;

(y) punta di petto, "brisket";

(z) costata;

(aa) fiorentina;

(bb) scamone;

(cc) bacon.

4. La denominazione "carne" e le denominazioni elencate al punto 3 possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi della carne e di cui la carne o un prodotto a base di carne costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l'effetto che caratterizza il prodotto.";

(5) l'allegato X è così modificato:

(a) il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente:

"**CONDIZIONI DI ACQUISTO DI CUI ALL'ARTICOLO 125, PARAGRAFO 3**";

(b) dopo il titolo è inserito il titolo della parte I seguente:

"PARTE I

Condizioni di acquisto della barbabietola";

c) al punto VIII, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il contratto di fornitura prevede che le polpe ottenute dall'intero quantitativo di barbabietole fornite siano considerate proprietà del venditore di barbabietole e impone all'impresa produttrice di zucchero uno o più degli obblighi sotto indicati per tali polpe:

a) la restituzione gratuita al venditore di barbabietole, franco fabbrica, della totalità o di parte delle polpe fresche;

b) la restituzione gratuita al venditore di barbabietole, franco fabbrica, di una parte di queste polpe, pressate, essiccate o essiccate e melassate. In tal caso la parte trattenuta gratuitamente dall'impresa produttrice di zucchero è stabilita nel contratto di fornitura;

c) la restituzione al venditore di barbabietole, franco fabbrica, della totalità o di parte delle polpe pressate o essiccate. In tal caso il quantitativo di polpe da restituire al venditore di barbabietole e i costi della pressatura o dell'essiccazione che il venditore di barbabietole deve versare all'impresa produttrice di zucchero sono stabiliti nel contratto di fornitura;

d) la non restituzione della totalità o di parte delle polpe. In tal caso il quantitativo di polpe che l'impresa produttrice di zucchero trattiene e il costo o il metodo di calcolo del valore delle polpe che l'impresa produttrice di zucchero deve versare al venditore di barbabietole sono stabiliti nel contratto di fornitura. Il costo o il metodo di calcolo del valore delle polpe si basano sulle possibilità di valorizzazione delle polpe in questione.";

d) è aggiunta la parte seguente:

"*PARTE II*

Condizioni di acquisto della canna da zucchero

Le condizioni di acquisto della barbabietola da zucchero di cui alla parte I si applicano mutatis mutandis alla canna da zucchero.".

ALLEGATO II

"ALLEGATO I bis

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 1

Codice NC	Designazione
ex 0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
	– Cavalli
0101 21 00	– – riproduttori di razza pura*
0101 29	– – altri:
0101 29 10	– – – destinati alla macellazione
0101 29 90	– – – altri
0101 30 00	– Asini
0101 90 00	– altri
ex 0103	Animali vivi della specie suina:
0103 10 00	– riproduttori di razza pura**
ex 0106	Altri animali vivi:
0106 14 10	– Conigli domestici
ex 0106 19 00	– – altri: renne e cervi
0106 33 00	– – Struzzi; emù (*Dromaius novaehollandiae*)
0106 39 10	– – – Piccioni
0106 39 80	– – – Altri volatili
ex 0205 00	Carni di animali della specie equina, fresche, refrigerate o congelate
ex 0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:
ex 0208 10 10	– – Carne di conigli domestici
ex 0208 90 10	– – Carne di piccioni domestici
ex 0208 90 30	– – Carne di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri
ex 0208 90 60	– – Carne di renna
ex 0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
0407 19 90	– – fecondate, diverse da quelle di pollame
0407 29 90	– altre uova fresche, diverse da quelle di pollame
0407 90 90	– altre uova, diverse da quelle di pollame
0701	Patate, fresche o refrigerate

1203 00 00	Copra
1205 10 90	Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1205 90 00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1206 00 91	Semi di girasole, sgusciati; con guscio striato grigio e bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1206 00 99	Altri semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 29 00	Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 40 90	Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 50 90	Semi di senape, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 60 00	– Semi di cartamo (*Carthamus tinctorius*)
1207 91 90	Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
ex 1207 99 96	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
ex 1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 1211 90 86 nelle parti VIII e IX
1212 94 00	Radici di cicoria
ex 1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, cavoli da foraggio e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet:
ex 1214 90	– altri:
1214 90 10	– – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio
ex 1214 90 90	– – altri, escluse le leguminose foraggere
ex 2206	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:
ex 2206 00 31 fino a ex 2206 00 89	– bevande fermentate diverse dal vinello
5201	Cotone, non cardato né pettinato

* L'ammissione in questa voce è subordinata alle condizioni stabilite nelle disposizioni dell'Unione pertinenti (cfr. il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili

alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale ("regolamento sulla riproduzione degli animali") (GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/262/oj) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1012/oj)).

** Regolamento (UE) 2016/1012.".